



SENTENZA N. 143/2024

n.30639

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

Pierpaolo Grasso

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30639 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

**DRAGO Rita Marisa (DRGRMR53C53F899W)**,  
residente in via G. Samperi 41 a Niscemi (CL), rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Grella per mandato in atti, elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata [umbertogrella@monza.pecavvocati.it](mailto:umbertogrella@monza.pecavvocati.it)

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 03.07.2024 il Pubblico Ministero Marcella Tomasi e l'Avvocato Vimercati in sostituzione dell'Avvocato Grella e omessa la relazione di causa con il consenso

delle parti.

### **FATTO**

Con nota prot. n. m\_dg. DAG.09/05/2019.0094841.U acquisita al prot. n. 0004124 – 13.05.2019, il Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Giuridici e Legali del Ministero della Giustizia, ha informato la Procura contabile della condanna del Ministero della Giustizia, in qualità di terzo pignorato, al pagamento in favore della società Cordusio RMBS Securitisation srl della somma di euro 40.000,00, pagamento avvenuto con mandato tratto sul cap. 1262 per l'esercizio finanziario 2019 in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa, in data 27.04.2018, dal Tribunale di Monza.

La Procura contabile ha chiesto al Ministero della Giustizia la trasmissione di una relazione in proposito, e ha acquisito gli atti delle procedure esecutive.

La vicenda è stata ricostruita come segue.

In data 14.11.2012, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Monza approvava il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla procedura esecutiva RGE n. 323/2008, che prevedeva il versamento, in favore della sig.ra Frigerio Graziella Paola, della somma di euro 40.000,00.

In data 22.11.2012, la società Cordusio RMBS Securitisation srl notificava al Tribunale di Monza ufficio esecuzioni, quale terzo pignorato, in persona della funzionaria DRAGO Rita Marisa, atto di

pignoramento presso terzi ai danni di Frigerio Graziella Paola avente ad oggetto le somme ricavate dalla vendita esecutiva immobiliare, nell'ambito della procedura RG n. 323/2008 sopra citata, assegnate alla Frigerio nella misura di euro 40.000,00.

In data 27.11.2012, la Cordusio srl depositava presso la cancelleria dell'esecuzione mobiliare, atto di pignoramento presso terzi rubricato RG n. 3228/2012.

In data 19.12.2012, dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso la cancelleria dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Monza, il Giudice dell'Esecuzione, dott. Buratti, emetteva ordine di pagamento in favore di Frigerio Graziella Paola, per l'ammontare di euro 40.000,00.

In data 13.02.2013, il Giudice dell'Esecuzione, che sarebbe stato informato solo successivamente all'emissione dell'ordine di pagamento della notifica presso la Cancelleria dell'atto di pignoramento presso terzi, revocava il mandato di pagamento nel tentativo di bloccare il versamento delle somme assegnate alla sig.ra Frigerio, ma tale tentativo non raggiungeva l'effetto sperato, perché la banca depositaria comunicava di avere già adempiuto.

Nel corso dell'udienza fissata per la dichiarazione del terzo in data 15.02.2013, la funzionaria DRAGO avrebbe riferito che le somme pignorate erano state per errore versate a Frigerio Graziella Paola successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.

All'udienza del 22.05.2013, la funzionaria DRAGO Rita

Marisa rilasciava a verbale la seguente dichiarazione per il terzo pignorato: *“ad oggi nessuna somma è dovuta alla sig.ra Frigerio Gabriella Paola dalla procedura esecutiva immobiliare n. 323/2008 del Tribunale di Monza e che il conto a quest’ultima intestato presso il Banco di Desio, filiale di Piazza San Paolo n. 5 a Monza, reca un saldo pari a zero”*.

All’esito dell’udienza in data 22.05.2013, il creditore Cordusio RMBS Securitisation srl chiedeva di sospendere il procedimento esecutivo al fine di instaurare il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

L’instaurato procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo si concludeva con la sentenza n. 3299/2016 del Tribunale di Monza, che accertava e dichiarava: *“al momento della notifica del pignoramento presso terzi alla cancelleria esecuzioni immobiliari del Tribunale di Monza, sul conto corrente della procedura esecutiva n. 323/08 RGE acceso presso il Banco di Desio – filiale n. 37 era presente l’importo di euro 40.000,00, destinato per assegnazione alla sig.ra Frigerio Graziella Paola, e che tale importo costituiva pertanto l’oggetto di detto pignoramento”*.

Ritualmente riassunta la procedura esecutiva, con ordinanza del 27.04.2018, il Giudice dell’Esecuzione assegnava in pagamento al creditore procedente Cordusio RMBS Securitisation srl le somme accertate con la sentenza n. 3299/2016.

L’Avvocatura dello Stato, nel trasmettere al Ministero l’ordinanza di assegnazione, dava atto dell’avvenuto passaggio in

giudicato della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo, escludendo la sussistenza di elementi per contestare la richiesta di controparte di esecuzione della stessa.

Con provvedimento prot. n. m\_dg.DAG.20/03/2019.005929 2.U, il Ministero della Giustizia disponeva, in favore della Cordusio RMBS Securitisation srl, il pagamento di euro 40.000,00, che avveniva in data 26.03.2019.

La Procura contabile, ritenuto sussistere danno erariale, ha notificato a DRAGO Rita Marisa invito a dedurre, contestando alla funzionaria di essersi comportata con grave negligenza, omettendo di avvisare il Giudice dell'Esecuzione della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, ciò che avrebbe impedito l'assegnazione della somma di euro 40.000,00 in favore di Frigerio Graziella Paola.

DRAGO ha depositato deduzioni difensive senza chiedere di essere ascoltata personalmente.

Valutate non convincenti le argomentazioni difensive, la Procura ha notificato all'odierna convenuta atto di citazione, chiedendo il risarcimento del danno, in favore del Ministero della Giustizia, pari ad euro 40.000,00 oltre accessori di legge.

Si è costituita la convenuta, eccependo in estrema sintesi la prescrizione del diritto azionato dalla Procura contabile, l'assenza di danno concreto ed attuale, l'assenza di colpa grave; in subordine, ha chiesto la riduzione del *quantum* risarcitorio ai sensi dell'art. 83 d. lgs. 174/2016, l'esercizio del potere riduttivo, l'applicazione retroattiva del principio del *favor rei* introdotto dall'art. 21, L.

120\2020.

All'udienza del 03.07.2024 la causa è stata discussa.

Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed esposto ed ulteriormente argomentato le proprie tesi.

#### DIRITTO

L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine quinquennale: per giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte dei conti, infatti, il *dies a quo* va individuato nella data dell'effettivo depauperamento patrimoniale subito dall'ente pubblico (cfr. Corte dei conti, SS.RR. n.7/2000; Corte dei conti, SS.RR. n.5/2007; C. conti, Sez. I App., n. 175/2017; Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 122/2024), ovvero, nella specie, nel 26.03.2019, data del pagamento della somma di euro 40.000,00 in favore della Cordusio RMBS Securitisation srl, disposto con provvedimento prot. n. m dg.DAG.20/03/2019.0059292.U del Ministero della Giustizia.

L'art. 21 comma 2 DL 76/2020 invocato dalla convenuta non è, per espressa previsione, retroattivo, ed ha efficacia transitoria, sino al 31.12.2024.

Non si applica quindi al caso di specie detta norma, né la sua irretroattività contrasta con disposizioni costituzionali e/o con normativa dell'Unione Europea (come sostenuto dalla difesa di parte convenuta), in ragione, da un lato, della transitorietà della disciplina e, dall'altro, della natura non sanzionatoria, ma risarcitoria, della responsabilità amministrativa: le argomentazioni

della difesa di parte convenuta in ordine all'applicazione della c.d. "lex mitior", infatti, partono dal non condivisibile presupposto che la responsabilità amministrativa abbia natura sanzionatoria, e non (di regola) risarcitoria (cfr., sulla non retroattività dell'art. 21, Corte dei conti, sez. I di Appello, n. 11/2024; Corte dei conti, sez. I di Appello, n. 376/2024).

Il danno erariale è inoltre concreto ed attuale, non essendovi riscontro di eventuali azioni recuperatorie ipoteticamente ancora proponibili dal Ministero della Giustizia.

Nel merito, non vi è dubbio che la somma di euro 40.000,00 sia stata illegittimamente assegnata alla sig.ra Frigerio Graziella Paola, con ordine di pagamento del Giudice dell'Esecuzione in data 19.12.2012.

In data 22.11.2012, infatti, la società Cordusio RMBS Securitisation srl aveva notificato alla procedura esecutiva, quale terzo pignorato, in persona della funzionaria DRAGO Rita Marisa, atto di pignoramento presso terzi nei confronti della stessa Frigerio, avente ad oggetto le somme ricavate dalla vendita esecutiva immobiliare, nell'ambito della procedura RG n. 323/2008 sopra citata, e assegnate a Frigerio nella misura di euro 40.000,00.

In data 27.11.2012, la Cordusio srl aveva depositato presso la cancelleria dell'esecuzione mobiliare l'atto di pignoramento presso terzi rubricato RG n. 3228/2012.

La somma di euro 40.000,00 sarebbe stata dunque indisponibile ai sensi dell'art. 546 c.p.c.: il vincolo di

indisponibilità, infatti, era da considerarsi automaticamente generato per effetto della notifica dell'atto di pignoramento.

Tuttavia, la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi passava in qualche modo inosservata, tanto che il G.E. procedeva ugualmente all'assegnazione della somma di euro 40.000,00 alla sig.ra Frigerio.

Ciò causava un pregiudizio ai danni del Ministero della Giustizia, il quale, al termine della successiva vicenda processuale (giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio e assegnazione della somma al creditore in esecuzione della suddetta sentenza), si vedeva costretto a corrispondere l'importo di euro 40.000,00 al creditore Cordusio RMBS Securitisation srl, al posto della debitrice originaria Frigerio (da cui la somma non veniva mai recuperata).

Secondo la prospettazione accusatoria, il danno erariale dovrebbe essere imputato esclusivamente alla funzionaria dott.ssa DRAGO Rita Marisa, responsabile dell'ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Monza, da considerarsi rappresentante del terzo pignorato, ovvero della procedura esecutiva destinataria del pignoramento presso terzi.

La funzionaria, pur avendo ricevuto in tale qualità la notifica del suddetto pignoramento, avrebbe ommesso di avvisare il Giudice dell'Esecuzione, il quale, ignorando la circostanza, avrebbe illegittimamente proceduto all'assegnazione delle somme in favore di Frigerio.

Va chiarito, in primo luogo, che correttamente l'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato alla Procedura Esecutiva n. 328/08 R.G.E. presso la Cancelleria del Tribunale di Monza: del tutto condivisibile, sul punto, la sentenza del Tribunale di Monza n. 3299/2016, passata in giudicato, che ha deciso sull'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo presentata da Cordusio RMBS Securitisation srl: *“la procedura esecutiva è soggetto di diritto, centro di imputazione di diritti e di obblighi, sia pure limitatamente ai rapporti relativi all'esecuzione forzata in corso. Ne è riprova il fatto che tale procedura esecutiva è dotata di propri organi (il Giudice dell'Esecuzione, il Custode giudiziario, il Delegato alla vendita) e di un proprio conto corrente, intestato proprio alla Procedura e non ad altri soggetti, e risulta formalmente la depositaria delle somme provenienti dalla vendita degli immobili. Già solo in questa veste (di depositaria della somma e unica legittimata a disporre) essa risulta certamente rientrante nella categoria dei “terzi” pignorabili prevista dagli artt. 543 e seguenti c.p.c.... risulta, invece, certamente errata l'indicazione, fatta dal Ministero convenuto, dell'Istituto bancario presso cui è acceso il conto corrente della procedura su cui sono versate le relative somme quale terzo ai sensi sopra indicati: la Banca è, infatti, come correttamente rilevato dall'attrice, mera depositaria delle somme (non può disporre senza, significativamente, l'autorizzazione degli organi della procedura esecutiva, specificamente del G.E.), in alcun modo e, soprattutto, non ha*

*alcuna posizione debitoria nei confronti della debitrice Frigerio Graziella Paola, che è invece certamente creditrice della procedura esecutiva....”*

Per il resto, la vicenda non è chiarissima.

In particolare, non risulta quanto riferito dalla Procura contabile alle pagg. 10 e 11 dell’atto di citazione, ovvero che *“la dott.ssa DRAGO sin dall’udienza per la dichiarazione del terzo del 15.02.2013 aveva ammesso che il pagamento era avvenuto per un errore della cancelleria, che non aveva comunicato né al Giudice dell’esecuzione né all’istituto di credito depositario delle somme la ricezione dell’atto di pignoramento presso terzi”*: il verbale della suddetta udienza non riflette una dichiarazione del genere, di cui rimane imprecisata la fonte.

Tuttavia, la grave negligenza della funzionaria DRAGO emerge *per tabulas*.

Infatti, l’ordine di pagamento in favore di Frigerio Graziella Paola emesso dal Giudice dell’Esecuzione in data 19.12.2012 (cfr. doc. 4 di parte convenuta) è stato controfirmato dalla dott.ssa DRAGO la quale, a quella data, era (o doveva essere) perfettamente consapevole dell’esistenza di un precedente atto di pignoramento presso terzi, in quanto destinataria della notifica del suddetto atto.

La stessa difesa di parte convenuta sostiene che *“l’atto di notifica di tale pignoramento presso terzi veniva inserito a mani della funzionaria Drago nel fascicolo di causa r.g. 323/2008, in modo da evidenziare al Giudice la rilevante circostanza, per le sue*

valutazioni e quindi per la sospensione del pagamento delle somme alla sig.ra Frigerio”(cfr. pag. 2 della memoria di costituzione e risposta).

Ma se la dott.ssa DRAGO era ben conscia della “rilevante circostanza”, tale da comportare la sospensione del pagamento, e aveva inserito l’atto nel fascicolo di causa, non si comprende perché abbia controfirmato l’ordine di pagamento senza nulla riferire al Giudice dell’Esecuzione: che il G.E. non sia stato avvisato è infatti circostanza mai messa in discussione e da ritenersi pacifica in causa.

La contraddizione insita in ciò rende plausibile la ricostruzione accusatoria, secondo cui, in definitiva, la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi sarebbe stata “dimenticata”, e dunque non considerata dal G.E. al momento dell’assegnazione delle somme, per colpevole negligenza della dott.ssa DRAGO.

E’ possibile che ciò sia imputabile a disorganizzazione e/o confusione nella sistemazione degli atti all’interno del fascicolo dell’esecuzione; in ogni caso, la responsabile della cancelleria avrebbe avuto l’obbligo di informare tempestivamente il G.E., vista l’estrema rilevanza dell’evento, senza controfirmare l’ordine di pagamento in favore di Frigerio.

La colpa deve ritenersi “grave”, ai fini dell’affermazione di responsabilità amministrativa, considerata la particolare importanza che riveste, nella procedura esecutiva, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, e le pesanti conseguenze che può

comportare (e, nella specie, ha comportato) la censurabile sottovalutazione della circostanza da parte del funzionario di grado apicale nell'ambito della procedura stessa.

Le argomentazioni di cui sopra portano ad affermare la responsabilità amministrativa di DRAGO Rita Marisa nei confronti del Ministero della Giustizia.

In considerazione di alcuni elementi evidenziati dalla difesa in comparsa di costituzione e risposta, quali in particolare il pesante carico di lavoro gravante sull'Ufficio di Cancelleria del Tribunale di Monza all'epoca dei fatti, le difficili condizioni in cui la convenuta ha svolto il suo servizio, l'inerzia dimostrata dal Ministero della Giustizia nel recuperare la somma illegittimamente assegnata a Frigerio Graziella Paola, il verosimile concorso di altri soggetti nella causazione del danno, il Collegio ritiene di fare ampio uso del potere riduttivo dell'addebito, condannando DRAGO Rita Marisa al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di **euro 5.000,00 (euro cinquemila\00)**, somma da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna DRAGO Rita

Marisa al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di **euro 5.000,00 (euro cinquemila\00)**, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in euro 126,90 (centoventisei/90) e le pone a carico della convenuta.

Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio in data 03.07.2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Vito Tenore

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il

02/08/2024

per

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)

S. Carvelli



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Segreteria Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia per COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 13 pagine.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis "duplicati e copie informatiche di documenti informatici", che la presente copia digitale è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale informatico, in tutte le sue componenti.

Si rilascia anche ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, così come modificato dall'art.26 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia.

Milano, li 02/08/2024

Per Il Direttore della Segreteria  
Dott.ssa Federica Dainotti  
Dott. Salvatore Carvelli

*Documento Firmato digitalmente*

